

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4141 del 07/09/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA G.M. DI ANTONUCCIO GIACOMINO E FUOCHI MONIA SNC. ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI MOBILI E PANNELLI DI LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) VIA ARTIGIANATO N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4273 del 07/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA G.M. DI ANTONUCCIO GIACOMINO E FUOCHI MONIA SNC.

ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI MOBILI E PANNELLI DI LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) VIA ARTIGIANATO N. 1.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2216 del 19.11.2015 è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.M. DI ANTONUCCIO GIACOMINO e FUOCHI MONIA S.N.C. (C. FISC. 01388050336), rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con atto n. 8916 del 9.12.2015, per l'attività di "verniciatura di mobili e pannelli in legno" svolta nello stabilimento sito in Sarmato (PC), via Artigianato n. 1, comprendente i seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue domestiche in corpo

idrico superficiale;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 186388 del 04/12/2019 è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Sarmato l'istanza della ditta G.M. DI ANTONUCCIO GIACOMINO E FUOCHI MONIA S.N.C. (C. FISC. 01388050336), per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;
- i titoli ambientali oggetto dell'istanza di AUA sono i seguenti:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale derivanti da modifica non sostanziale;

#### **Viste:**

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e richiesta integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 12600 del 27/1/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita al prot. Arpae n. 33261 del 2/3/2020 e n. 104569 del 21/07/2020;

#### **Considerato che:**

- con l'AUA vigente è stato imposto un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti comprensivi di quelli per la pulizia delle attrezzature pari a 50 kg/g per un'emissione massima annua complessiva di COV pari a 4400 kg/anno;
- la modifica consiste nell'aumento dei giorni di funzionamento da 220 a 250 gg/anno e nell'aumento dei quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti; il consumo annuo complessivo risulta pari a 18585 kg corrispondente ad un consumo medio giornaliero di 74,34 kg/g, per un input annuo di COV dichiarato pari a 7481,5 kg/anno;
- le operazioni di pulizia delle attrezzature utilizzate per la verniciatura viene effettuata sotto aspirazione nelle cabine di verniciatura: il diluente viene direttamente prelevato dai contenitori originali e pompato all'interno dei sistemi di applicazione a spruzzo delle vernici costituite da pompe, tubazioni e pistole per l'applicazione dei prodotti sui pezzi in lavorazione; tale procedura di pulizia viene svolta ogni qualvolta viene effettuata una variazione dei prodotti in uso; il diluente utilizzato viene direttamente convogliato in fusti chiusi e successivamente smaltito; nel caso di utilizzo di prodotti all'acqua tale procedura di lavaggio viene effettuata con acqua che viene destinata nei medesimi fusti utilizzati per il diluente esausto; cautelativamente il fusto dove viene convogliato il diluente usato è collocato in prossimità delle pareti aspiranti delle cabine di verniciatura;
- viene esclusa la possibilità di generazione di emissioni diffuse;
- risulta presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetto ad autorizzazione;
- l'attività non rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- per il trattamento delle acque reflue domestiche, verranno installati, in aggiunta alla fossa Imhoff già presente, un filtro percolatore anaerobico modello ANAPACKAGE PLUS, di potenzialità fino a 4 A.E., e un degrassatore modello PLUS, dimensionato per 5 A.E.;

#### **Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:**

- nota prot. n. 4538 del 15.1.2020 (prot. Arpae n. 6829 del 16.1.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole richiamando quanto segue: a) necessità che la fase di asciugatura/passivazione dei pezzi verniciati sia sempre eseguita in prossimità di un fronte aspirante; b) necessità di reintegrare l'aria estratta con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; c) necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- nota prot. n. 96886 del 06/07/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni;
- nota n. 5319 del 9.7.2020 (prot. Arpae n. 99166 del 9.7.2020) - Comune di Sarmato: parere favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 6808 del 3.9.2020 (prot. Arpae n. 126340 del 3.9.2020) - Comune di Sarmato: autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visti** gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.M. DI ANTONUCCIO GIACOMINO E FUOCHI MONIA S.N.C. (C. FISC. 01388050336), con sede legale in Sarmato, via Artigianato n. 1, per l'attività di "verniciatura di mobili e pannelli in legno" da svolgersi nello stabilimento sito in Sarmato, via Artigianato n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
per lo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Sarmato n. 6808 del 3.9.2020;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,1 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### EMISSIONE N. E2 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,1 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,2 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,2 m

Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### **EMISSIONE N. E8 CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA**

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,1 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	A.U.

#### **EMISSIONE N. E9 CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA**

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,1 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	A.U.

#### **EMISSIONE N. E10 BATTERIA BANCHI ASPIRANTI**

Portata massima	11000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3,1 m
Durata massima annua	250 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

- a) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- c) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto b) deve essere concordato con il Servizio Territoriale di Arpa;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) il gestore dello stabilimento deve effettuare monitoraggi all'emissione E10 per verificare il rispetto dei limiti sopra indicati con frequenza almeno annuale con le modalità indicate nei precedenti punti;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti fissati ad E1, E2, E3, E4, E8 ed E9 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;

- i) l'attività di verniciatura, asciugatura/appassimento e lavaggio deve essere svolta nelle apposite cabine, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
  - j) per le operazioni di verniciatura serramenti devono essere usati esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa conformi al D.Lgs. 161/06;
  - k) per l'attività di verniciatura possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente (ammessi solo per la verniciatura dei mobili) con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);
  - l) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
  - m) non devono essere superati un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti comprensivi di quelli per la pulizia delle attrezzature pari a 75 kg/g per un input massimo annuo complessivo di COV pari a 7482 kg/anno ed un'emissione annua, al netto dei COV contenuti nei rifiuti, pari a 5200 kg/anno; il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto n);
  - n) le ore di funzionamento delle cabine ed i consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti (quest'ultimi comprensivi di quelli per il lavaggio delle attrezzature) validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con frequenza mensile, con pagine numerate e bollate a cura ddi Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
  - o) tutti i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
  - p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV, sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante l'input di COV ed una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
  - q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti modificati non può superare un mese;
  - r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
  - s) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
  - t) in sede di messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato un monitoraggio finalizzato alla determinazione della portata e dei COV, espressi come Cot ad E1, E2, E3, E4, E8 ed E9 in fase di verniciatura ed un monitoraggio ad E10 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti. I risultati di detti campionamenti dovranno essere inviati al Comune ed ad Arpae di Piacenza entro 30 giorni dalla data di messa a regime;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale" afferente al Rio Bugaglio, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Sarmato n. 6808 del 3.9.2020, acquisita con prot. n. 126340 del 3.9.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**);
4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione n. 6808 del 3.9.2020 del Comune di Sarmato, le seguenti:
- a) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Sarmato e ad Arpae di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi;
  - b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Sarmato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

**6. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sarmato, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Sarmato sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
 Dott.ssa Adalgisa Torselli  
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**